

Regolamento recante la disciplina sulla pubblicazione delle deliberazioni della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 65, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

art. 1 *Oggetto e finalità*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di pubblicazione delle deliberazioni della Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 65, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
2. Ai sensi dell'articolo 65, comma 1, della legge regionale 7/2000 la pubblicazione di cui al comma 1 è effettuata per finalità di conoscenza dell'azione amministrativa e non produce effetti di pubblicità legale.

Art. 2 *Modalità di pubblicazione*

1. Le deliberazioni adottate dalla Giunta regionale sono pubblicate tempestivamente sul sito internet ed intranet della Regione, nello spazio web a ciò destinato, tramite apposito applicativo informatico, a cura del Segretariato generale.
2. La pubblicazione delle deliberazioni avviene in forma integrale, salvo quanto previsto dal comma 3.
3. I documenti allegati alle deliberazioni possono essere pubblicati parzialmente o per estratto, se sussistono ragioni di natura tecnica che non ne consentono la pubblicazione in versione integrale.

Art. 3 *Trattamento dati personali*

1. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle deliberazioni da pubblicare avviene nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di seguito RGDP, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 4 *Esclusioni*

1. Su richiesta motivata dell'Ufficio proponente non sono pubblicate le seguenti deliberazioni:
 - a) deliberazioni contenenti dati personali, la cui pubblicazione non rispetti i principi di necessità, pertinenza e adeguatezza, di cui all'articolo 3, comma 1;

- b) deliberazioni contenenti dati personali da cui si possano ricavare informazioni relative a situazioni di disagio economico o sociale del titolare dei dati;
- c) deliberazioni contenenti dati particolari, di cui all'articolo 9 del RGDP e dati giudiziari, di cui all'articolo 10 del RGDP;
 - d) deliberazioni contenenti informazioni che possono contrastare con ulteriori esigenze di riservatezza.
- 2. Al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra il difensore e l'Amministrazione regionale non sono pubblicate le deliberazioni relative all'esercizio della funzione di difesa svolta dall'Avvocatura della Regione.

art. 5 *Durata della pubblicazione*

- 1. Le deliberazioni restano pubblicate sulla pagina internet dedicata per un periodo di 10 anni, che decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla loro adozione.
- 2. Decorso il periodo di pubblicazione, le deliberazioni sono rimosse dallo spazio web di internet e non sono più consultabili, fermo restando il diritto di accesso agli atti amministrativi.

art. 6 *Entrata in vigore*

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

VISTO: IL PRESIDENTE